

Bruxelles, 28 luglio 2026
(OR. en)

11742/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2026/0217 (NLE)

AELE 60
FL 28
ISL 38
N 64
MI 761
ENER 505

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 390 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 390 annex.

All.: COM(2026) 390 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.7.2026
COM(2026) 390 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto
SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE**

(Codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati)

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati¹.
- (2) Conformemente alla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017², l'Islanda beneficia di una deroga al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituisce la base giuridica del regolamento (UE) n. 2015/703. Il regolamento (UE) 2015/703 della Commissione non dovrebbe pertanto applicarsi all'Islanda.
- (3) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/703 prevede che il regolamento non si applichi ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno dei suddetti Stati beneficia di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Conformemente alla direttiva 2009/73/CE, quale integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017³, tale deroga si applica al Liechtenstein. Il regolamento (UE) 2015/703 della Commissione non dovrebbe pertanto applicarsi al Liechtenstein.
- (4) In Norvegia non esiste alcuna rete di trasporto del gas soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005⁴. È pertanto opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/703 e recepirlo nel diritto nazionale, ma la sua applicazione dovrebbe essere sospesa fino alla creazione di una rete operativa di trasporto del gas in Norvegia. Una volta entrata in funzione una rete di trasporto del gas, la Norvegia dovrebbe informarne l'Autorità di vigilanza EFTA.
- (5) Poiché il regolamento (UE) 2015/703 è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 715/2009, i testi di adattamento elaborati e adottati ai sensi della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017⁵, che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 nell'accordo SEE, sono rilevanti per l'applicazione del regolamento (UE) 2015/703.

¹ GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 13.

² GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44.

³ GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44.

⁴ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

⁵ GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IV dell'accordo SEE, dopo il punto 48 (Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"49. **32015 R 0703:** Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Norvegia può sospendere l'attuazione del regolamento fino all'entrata in funzione di una rete di trasporto del gas sul suo territorio. La Norvegia informerà l'Autorità di vigilanza EFTA della creazione di una rete del gas.

Il regolamento non si applica all'Islanda e al Liechtenstein."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]